

# ATTO COSTITUTIVO

\*\*\*\*\*

## Associazione promozione sociale BEAUTIFULL MIND

in data 2014 presso in Poggibonsi, si sono riunite le seguenti persone :

1. **GIOLLI SERENA** nata a Poggibonsi il 03/08/1973 e residente a Barberino Val D'elsa , via della Repubblica n. 5 cf GLLSR73M43G752V;
2. **MARCHETTI LEONARDO** nato a Siena il 23/03/1971 e residente in Poggibonsi via Ferrovia n.97 c.f MRCLRD71C23I726G;
3. **GAGLIARDI MASSIMILIANO** nato a Poggibonsi il 5/11/1964 residente in via della Repubblica 5 Barberino Val d'Elsa Firenze c.f. GGLMSM64S05G752I
4. **CASAVECCHIA SERENA** nata a Poggibonsi il 29/11/1973 residente in località Campotatti 2 Poggibonsi c.f. CSVSRN73S69G752I
5. **GIOLLI TIZIANA** nata a Poggibonsi il 18/02/1970 residente in via Selva 249 località la Ferruccia Agliana Pistoia, c.f. GLLTZN70B58G752D
6. **PROTTI MASSIMO** nato a Prato il 21/02/1970 residente in via Selva 249 Località la Ferruccia Agliana Pistoia, c.f. PTR MSM70B21G999Q
7. **PROTTI NICCOLÒ** nato a Poggibonsi il 25/08/1991 residente in via Selva 249 Località La Ferruccia Agliana Pistoia c.f. PRTNCL91M25G752V
8. **GIANNI FIORANNA** nata a Barberino Val D'Elsa il 26/03/1941 residente in via Curtatone 17 a Poggibonsi c.f. GNNFNN41C66A633R
9. **ILENIA BARBAFIERA** nata a Poggibonsi il 12/12/1976 residente a Poggibonsi via Pisana 56, c.f. BRBLNI76T52G752G

e che di comune accordo stipulano e convengono quanto segue:

**Art. 1)** - E' costituita fra i suddetti componenti l'associazione di promozione sociale costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 avente la denominazione di "BEAUTIFULL MIND A.P.S"; che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

**Art. 2)** L'associazione ha sede attualmente in Poggibonsi via .....

**Art. 3)** L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e si attiene alla democraticità strutturale e elettività delle cariche.

1. l'associazione persegue i propri scopi sociali proponendo:

- assistenza sociale e socio - sanitaria alle famiglie, persone adulte e bambini che possono avere problemi di apprendimento o necessità di supporto extra scolastico,

- istruzione, formazione, promozione e tutela dei diritti civili, rivolgendosi a genitori operatori ed ogni altra persona interessata sulla normativa di legge,
  - supporto nell'individuare precocemente le possibili difficoltà nell'ambito dei pre-requisiti dell'apprendimento,
  - condurre attraverso la collaborazione di figure professionali interventi di recupero, per piccoli gruppi, attraverso il potenziamento delle aree di debolezza individuate;
  - sensibilizzare istituzioni ed istituti scolastici, coinvolgendo educatori nei processi di individuazione e recupero delle difficoltà di sviluppo e apprendimento,
  - rafforzare l'autostima e la motivazione all'apprendimento dei ragazzi attraverso l'organizzazione di corsi e laboratori creativi, musicali e educativi, stimolare i ragazzi nella socializzazione, promuovendo la cultura e l'arte;
  - offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni a associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, O.N.G.;
2. L'associazione inoltre, sulla base di ulteriori disponibilità, provvede alle seguenti iniziative,

elencate in via esemplificativa:

- servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione;
- sostegno ed iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività-sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo;
- organizzare eventi solidali, cene, mercatini, e ogni altro evento o manifestazione con lo scopo di finanziare l'associazione stesso o a sostegno di altre associazioni con simili obiettivi;
- attività sanitarie, socio-educativa-riabilitativa, con figure professionali;
- divulgazione e sostegno: al progetto di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della finanza etica, di organismi che operano per la difesa dei diritti umani.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

L'associazione potrà, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione potrà inoltre svolgere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, accessoria e strutturalmente funzionale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 5) L'associazione avrà come principi informativi, indicati e analizzati nel dettaglio nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo.

Art. 6) Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'associazione;

Art. 7) i soci fondatori stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Signora SERENA GIOLLI – Presidente

Vice-Presidente

Segretario

Letto e approvato in tutte le sue parti

I soci fondatori:

.....

.....

.....

## STATUTO

\*\*\*\*\*

### DENOMINAZIONE

**Art. 1)** - E' costituita fra i suddetti comparenti l'associazione di promozione sociale costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 avente la denominazione di "BEAUTIFULL MIND A.P.S"; che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

### SEDE

**Art. 2)** L'associazione ha sede attualmente in Poggibonsi via ..... e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea

### SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

**Art. 3)** L'associazione non ha fini di lucro, è apartitica e si attiene alla democraticità strutturale e elettività delle cariche.

1. l'associazione persegue i propri scopi sociali proponendo:

- assistenza sociale e socio - sanitaria alle famiglie, persone adulte e bambini che

- possono avere problemi di apprendimento o necessità di supporto extra scolastico,
  - istruzione, formazione, promozione e tutela dei diritti civili, rivolgendosi a genitori operatori ed ogni altra persona interessata sulla normativa di legge,
  - supporto nell'individuare precocemente le possibili difficoltà nell'ambito dei pre-requisiti dell'apprendimento,
  - condurre attraverso la collaborazione di figure professionali interventi di recupero, per piccoli gruppi, attraverso il potenziamento delle aree di debolezza individuate;
  - sensibilizzare istituzioni ed istituti scolastici, coinvolgendo educatori nei processi di individuazione e recupero delle difficoltà di sviluppo e apprendimento,
  - rafforzare l'autostima e la motivazione all'apprendimento dei ragazzi attraverso l'organizzazione di corsi e laboratori creativi, musicali e educativi, stimolare i ragazzi nella socializzazione, promuovendo la cultura e l'arte;
  - offrire sostegno e collaborazione, contributi e partecipazioni a associazioni, enti, società cooperative, cooperative sociali senza scopo di lucro, O.N.G.;
2. L'associazione inoltre, sulla base di ulteriori disponibilità, provvede alle seguenti iniziative,

elencate in via esemplificativa:

- servizi di studio e ricerca, gestione di spazi informativi, multimediali, di socializzazione;
- sostegno ed iniziative di qualsiasi attività a carattere culturale (mostre, convegni e manifestazioni), video-musicale, teatrale e cinematografico, espressione corporea e ginnica, attività-sportiva amatoriale e dilettantistica, di educazione alimentare e somministrazione di bevande e alimenti anche contro pagamento o contributo;
- organizzare eventi solidali, cene, mercatini, e ogni altro evento o manifestazione con lo scopo di finanziare l'associazione stesso o a sostegno di altre associazioni con simili obiettivi;
- attività sanitarie, socio-educativa-riabilitativa, con figure professionali;
- divulgazione e sostegno: al progetto di sviluppo del Mercato Equo e Solidale, della finanza etica, di organismi che operano per la difesa dei diritti umani.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

L'associazione potrà, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione potrà inoltre svolgere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, accessoria e strutturalmente funzionale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **DURATA**

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

## **SOCI**

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto, e risultino in regola con il pagamento delle quote annuali associative.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Chiunque voglia aderire all'associazione deve:

- presentare domanda scritta con dichiarazione di accettazione delle norme dello Statuto
- versare la quota associativa annua deliberata e fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 ) Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività e servizi promossi dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
- Rimborso di eventuali spese sostenute e documentate in nome e per conto dell'associazione, sostenute per lo svolgimento dell'attività o incarichi istituzionali ad essa riconducibili,

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso, recesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera A.R. al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. L'impugnazione della delibera di esclusione non ne esclude l'efficacia.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione, a titolo di contributo associativo o donazione. Il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Presidente, il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto nè di parola nè di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

#### IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 19) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE**

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati e ciascuno di essi può candidarsi nel rispetto delle norme stabilite con apposito regolamento interno.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- pronuncia della decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive, dandone comunicazione scritta con a.r o legalmail;
- promuovere raccolta fondi;
- gestire degli affari di straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea dei soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e vengono sottoposti all'approvazione del consiglio nella riunione successiva e conservati agli atti.

Art.24) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

## **SEGRETARIO E TESORIERE**

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO**

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 31) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in

modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

## **SCIoglimento**

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Norme finali**

Art. 34) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi in materia, limitatamente a quanto previsto per gli enti di tipo associativo.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Seguono le firme dei soci fondatori:

.....  
.....  
.....